Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2015, N. 48456</u>: la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione ex art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/06 è un reato riferibile al "gestore dell'attività". Le condizioni per la responsabilità penale del delegato.

«L'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sanziona alternativamente con la l'arresto o l'ammenda, colui che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e, come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore ed altro, Rv. 253048), tale contravvenzione è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. È infatti evidente che il soggetto titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in pericolo il bene protetto.»

«Presupposto perché sorga la responsabilità penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto mira a prevenire. È bene ricordare che, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980) perché la delega di funzioni abbia rilevanza nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

48456/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/10/2015

SENTENZA
N. 3451/2015

REGISTRO GENERALE
N. 7735/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMEDEO FRANCO	- Presidente -
Dott. VITO DI NICOLA	- Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI	- Rel. Consigliere -
Dott. ALESSIO SCARCELLA	- Consigliere -
Dott. ENRICO MENGONI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRETI ILLER N. IL 11/09/1959

avverso la sentenza n. 1702/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 01/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mariano Di Nardo
che ha concluso per l'inammissibilità

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 aprile 2014, il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato Preti Iller alla pena di euro 800,00 di ammenda e lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 279, comma 2, del Dlgs. n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di procuratore speciale della Ditta Fagioli S.p.A., non aveva rispettato le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione provinciale del 28/10/2010 ed in particolare, per non aver compilato i registri delle materie prime, inoltre per l'assenza di controlli di messa a regime o la motivata richiesta di rinvio dell'emissione E11, la mancata applicazione della aspirazione e l'abbattimento sull'attività di carteggiatura veicoli; fatto accertato in data 5 settembre 2011, in Sant'Ilario d'Enza.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello sostenendo l'assenza di responsabilità dell'imputato, il quale, pur essendo procuratore della Fagioli S.p.A., non era tuttavia investito dei poteri e delle mansioni che avessero attinenza con la condotta a lui ascritta. Di fatto, i poteri relativi ai suoi rapporti con A.R.P.A. erano limitati ad esami di progetti, agibilità locali, collaudi di apparecchi, di centrali termiche, verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento e gru, documentazione tecnica per carro pompe, libretti di immatricolazione e collaudo, verifiche periodiche e prove di carico, verifiche di impianti di messa a terra. Peraltro, l'imputato non aveva avanzato richiesta dell'autorizzazione in questione, che, al contrario, era stata inoltrata da Annovazzi Rodolfo. In definitiva, l'imputato non aveva alcun potere in materia di emissioni in atmosfera.

3. Con ordinanza del 10 febbraio 2015, la Corte di appello di Bologna, dichiarato inammissibile l'appello disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che l'impugnazione, per quanto concerne il vizio di violazione di legge relativa alla fattispecie di cui all'imputazione, va considerata quale ricorso per cassazione ed è fondata. L'art. 279, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sanziona alternativamente con la l'arresto o l'ammenda, colui che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e, come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore ed altro, Rv. 253048), tale contravvenzione è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. E' infatti evidente

che il soggetto titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in pericolo il bene protetto.

2. Presupposto perché sorga la responsabilità penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto mira a prevenire. E' bene ricordare che, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980) perché la delega di funzioni abbia rilevanza nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

3. Orbene, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato, attribuendo particolare rilievo alla posizione di procuratore speciale che lo stesso aveva nei rapporti con A.R.P.A., A.S.L. e I.S.P.E.L., nonché al fatto che l'imputato fosse stato presente durante l'esecuzione degli accertamenti da parte del personale ARPA, e concludendo per la sussistenza in capo al Preti dell'obbligo giuridico di agire ex art. 279, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 152, in quanto responsabile aziendale nei confronti dell'A.R.P.A. per il rispetto della normativa di competenza di tale organismo. La motivazione sul punto è, tuttavia, carente.

4. Di fatti, poiché il reato per cui si procede è riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione (art. 269 d.lgs. 152 del 2006), il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se, in concreto, il Preti si fosse occupato dell'attività produttiva svolta nella ditta Fagioli S.P.A. e avesse consapevolmente contribuito alla violazione delle prescrizioni relative all'emissione previste dalla legge, dovendosi, in caso contrario, essere esclusa la sua responsabilità penale.

Tale vizio motivazionale impone, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per un nuovo giudizio

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015

Il consigliere estensore
Elisabetta Rosi

Il Presidente
Amedeo Franco

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 9 DIC 2015
IL CANCELLIERE
Luana Mariani